

# **Regolamento della Scuola di Dottorato in Fisica dell'Università di Trieste**

## **Art. 1 – Finalità ed obiettivi**

La Scuola di Dottorato in Fisica dell'Università di Trieste promuove, organizza e gestisce la formazione di terzo livello nell'area della fisica di giovani laureati.

Obiettivi della Scuola sono: l'addestramento alla ricerca; la formazione, attraverso la ricerca di figure professionali polivalenti; l'internazionalizzazione; lo sviluppo e la trasmissione di competenze interdisciplinari.

L'internazionalizzazione viene perseguita con l'istituzione di un apposito canale di ammissione, per il reclutamento di studenti che siano cittadini di paesi non facenti parte dell'Unione Europea; con la collaborazione con Università di altri paesi, anche nell'ambito di appositi accordi; con la previsione di periodi di formazione e ricerca degli studenti presso Laboratori, Università, Centri di Ricerca esteri e/o internazionali.

Lingue ufficiali della Scuola sono l'Italiano e l'Inglese.

## **Art. 2 –Organi della Scuola**

Sono organi della Scuola: il Direttore, il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Docenti della Scuola

### **Art. 2.1 - Il Direttore**

1. Il Direttore è il responsabile della Scuola; ne indirizza le attività, la rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Scientifico ed il Collegio dei Docenti della Scuola, cura l'attuazione delle delibere del collegio; organizza e coordina le attività della Scuola, incluse quelle amministrative, avvalendosi del personale amministrativo che l'Ateneo mette a disposizione della Scuola presso il Dipartimento che la gestisce. Il Direttore presenta agli Organi competenti, di concerto con il Consiglio Scientifico, una relazione annuale sul funzionamento della Scuola e, con cadenza triennale, la richiesta di rinnovo.
2. Il Direttore nomina un Vicedirettore che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.
3. Il Direttore è eletto dal Collegio dei Docenti tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo di Trieste che siano membri del Collegio ed afferenti ad una delle aree scientifiche di riferimento della Scuola. Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

### **Art. 2.2 - Il Consiglio Scientifico**

1. Il Consiglio Scientifico è l'organo di indirizzo e valutazione delle attività della Scuola ed è costituito dal Direttore della Scuola, che lo presiede, dal Vice Direttore e da quattro ricercatori esterni all'Università di Trieste, con riconosciuta competenza nell'area della fisica, indicati dai Dipartimenti che promuovono la Scuola. I consiglieri esterni sono nominati dal Rettore.
2. Il Consiglio Scientifico svolge funzioni di valutazione, indirizzo e verifica in itinere del funzionamento della Scuola; valuta l'attività scientifica complessiva svolta dai dottorandi della Scuola e la permanenza dei requisiti di qualità scientifica del Collegio dei Docenti e dei supervisor dei singoli dottorandi; promuove la partecipazione a reti di dottorato; redige una relazione annuale sull'attività scientifica della Scuola, relazione che il Direttore presenta al Collegio dei Docenti e trasmette al Nucleo di Valutazione.
3. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni.

### **Art. 2.3 - Il Collegio dei Docenti della Scuola**

1. Il Collegio dei docenti (nel seguito Collegio) è composto da almeno 10 membri, che ne fanno parte in maniera esclusiva, appartenenti all'Università di Trieste, professori di prima o seconda fascia o ricercatori, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari che caratterizzano la Scuola ed autorizzati dai Dipartimenti di afferenza. In aggiunta, possono far parte del collegio anche qualificati esperti esterni, comunque in numero inferiore alla metà dei componenti del Collegio, e docenti e ricercatori dell'Università di Trieste anche presenti in modo non esclusivo in altri Collegi di Dottorato.
2. Il Collegio è unico per tutti i cicli attivati.
3. Il verbale delle sedute del Collegio, in duplice copia e completo di allegati, viene trasmesso entro 5 giorni lavorativi dalla sua approvazione alla Segreteria dei Dottorati di ricerca dell'Ateneo, che ne cura la conservazione.
4. Il Collegio elegge il Direttore della Scuola ed approva il Regolamento e sue eventuali modifiche; formula il progetto formativo della Scuola, la sua articolazione in corsi ed attività di ricerca, l'eventuale quantificazione in crediti dei corsi, i criteri per il conseguimento dei crediti e per la formulazione dei giudizi sull'attività dei dottorandi; delibera l'eventuale istituzione di indirizzi, d'intesa con i Dipartimenti interessati e sentito il parere del Consiglio scientifico; effettua il riparto delle risorse e delle borse; approva la relazione consuntiva e programmatica di cui all'art. 2.1 comma 1; propone al Rettore i nomi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione e per l'esame finale di dottorato; fissa la data di inizio dei corsi; indica il supervisore responsabile del dottorando; concorda ed approva le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il supervisore; organizza l'attività di formazione; autorizza i dottorandi a recarsi presso strutture italiane o estere non facenti parte del dottorato quali sedi convenzionate, per un periodo di formazione superiore ai sei mesi; definisce le modalità di ammissione alla Scuola, inclusi i criteri per la valutazione dei titoli; dichiara l'equivalenza o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso del dottorato.
5. Il Collegio esamina e valuta l'attività svolta durante l'anno da ogni singolo iscritto e delibera la sua ammissione all'anno di corso successivo o la sua esclusione dal corso; assegna, in alternativa all'ammissione all'esame finale, una proroga della presentazione della tesi; predispone una relazione di presentazione del dottorando alla Commissione giudicatrice, relativa all'intero periodo di frequenza di dottorato, per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
6. Il Collegio può delegare al Direttore parte dei suoi compiti.
7. Il mandato di membro del collegio ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Collegio delibera altresì sulla propria composizione ogni qualvolta lo ritenga necessario; nomina e/o riconferma i propri membri, considerando le indicazioni dei Dipartimenti concorrenti al Dottorato; nella prima riunione di ogni anno solare autocertifica la propria composizione.

### **Art. 3 - Ammissione ai corsi**

1. Possono accedere alla Scuola, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea magistrale o di analogo titolo accademico, anche conseguito all'estero, purché riconosciuto equipollente dal Collegio. L'eventuale equipollenza, valida ai soli fini dell'immatricolazione alla Scuola, sarà deliberata in ogni caso prima dell'immatricolazione.

#### **Art. 4 - Modalità di accesso**

1. L'accesso alla Scuola avviene tramite concorso.  
Sono ammessi alla Scuola in soprannumero, previo parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti ed entro i limiti di numero dei posti previsti per le varie tipologie, (i) i borsisti del Ministero degli Affari Esteri, (ii) gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi, (iii) i cittadini extracomunitari che giungano con avallo da parte del MUR o del MAE, con borsa di studio erogata dal proprio Paese, a copertura di tutto il ciclo.
2. Sono previsti due distinti concorsi: concorso A) per cittadini dell'Unione europea o cittadini extracomunitari residenti nell'Unione e concorso B) per cittadini extracomunitari non residenti nell'Unione). Di norma (i) il concorso B) avrà luogo almeno due mesi prima del concorso A e (ii) la commissione d'ammissione sarà unica per i concorsi A) e B).
3. Il Collegio determina ogni anno il numero di borse da mettere in palio in ciascuno dei due concorsi. Almeno la metà delle borse disponibili saranno riservate al concorso A): nel bando del concorso A) sarà anche specificato che il numero di borse a concorso potrà essere aumentato prima dell'effettuazione della prova scritta, a seguito di non assegnazione di borse messe in palio nel concorso B). Di norma per il concorso B) il numero di posti disponibili coinciderà con il numero di borse.
4. Per entrambi i concorsi è richiesto: (a) un dettagliato *curriculum vitae et studiorum*, (b) copia della tesi di laurea magistralis o del vecchio ordinamento o equipollente, (c) due lettere di presentazione di docenti/ricercatori che conoscano il candidato, (d) una autopresentazione del candidato (lettera d'intenti o questionario a carattere generale, se allegato al bando).
5. Il concorso A) è per titoli (di cui al precedente comma 4.4), prova scritta intesa a verificare la preparazione di base e prova orale intesa a verificare l'attitudine alla ricerca.
6. Il concorso B) è per soli titoli. In aggiunta alla documentazione di cui al comma 4.4, i candidati produrranno un certificato della loro qualificazione accademica rilasciato dall'Università di provenienza. Nel curriculum indicheranno gli esami sostenuti, con il voto ottenuto ed una breve descrizione del contenuto dei relativi corsi. Per la tesi sarà considerato sufficiente un breve riassunto del contenuto. Tutta la documentazione sarà prodotta in italiano o inglese o comunque tradotta in una di queste due lingue. Nella fase di selezione non sarà necessario il perfezionamento della documentazione tramite le rappresentanze consolari. I candidati sono altresì incoraggiati a sottoporsi sia al *Graduate Record Examination Test* (GRE) sia a un test di conoscenza della lingua inglese, quale ad esempio il *Test of English as Foreign Language*(TOEFL) o il *Preliminary English Test* (PET) e a farne pervenire i risultati.
7. I bandi sono emanati dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nella forma di avviso e ne dà tempestiva comunicazione ai Ministeri dell'Università e degli Affari Esteri, per la diffusione internazionale anche tramite mezzi informatici.
8. I candidati al concorso A) potranno effettuare le prove scritte ed orale anche in lingua inglese.

#### **Art. 5 - Norme transitorie e finali**

1. Per la prima attivazione il Direttore del Dipartimento proponente convoca il Collegio, nella composizione indicata nella domanda di Scuola di Dottorato, affinché proceda all'elezione del Direttore della Scuola.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con il XXII ciclo (anno di emissione del bando 2006).
3. Per quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e, nello specifico, al Regolamento in materia di dottorato di ricerca di cui al DR 908/AG dd. 08.10.99 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare sono vigenti gli articoli dal 7 al 17 del citato Regolamento, fatta salva la sostituzione del termine "corso" con il termine "Scuola".